

RISPOSTA. — « È bene anzitutto chiarire che con l'articolo 3 del Regio decreto 7 settembre 1919, n. 1632, non è stata ceduta ai comuni la esazione dei dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcoliche e sulle carni, di cui ai decreti luogotenenziali 31 agosto 1919, n. 1090, allegato C e 28 aprile 1918, n. 551, bensì si è stabilito di devolvere a beneficio di essi il prodotto degli addizionali medesimi riscosso nell'esercizio finanziario 1919-20, al netto dell'aggio di riscossione, demandando ad altro decreto di determinare la forma di tale corresponsione.

« Al che è stato provveduto con l'articolo 8 del Regio decreto del 2 settembre 1919, n. 1565, che assegna ai comuni pel titolo anzidetto, il sesto del provento dell'imposta straordinaria sul vino istituita collo stesso decreto, disponendo inoltre che i Comuni i quali dalla compartecipazione al prodotto del cennato tributo ritraggano una somma pari o superiore a quella riscossa nell'esercizio finanziario 1919-20 per gli addizionali governativi sulle bevande e sulle carni, si intendono con tale somma soddisfatti del prodotto degli addizionali; ed ai comuni che dalla compartecipazione ricavano una somma inferiore a quella resa dagli addizionali, sarà corrisposta la differenza tra i due proventi, mediante pagamento del correlativo importo a carico del bilancio del Ministero delle finanze; salvo anticipazioni su questo credito, e conguaglio a liquidazione ultimata.

« In relazione alle cennate disposizioni, giustamente il Ministero delle finanze esige che siano dalle Amministrazioni municipali regolarmente versate alle rispettive Sezioni di tesoreria provinciale le riscossioni mensili degli addizionali predetti che sono tuttavia di esclusiva spettanza dell'Erario dello Stato.

« Quei comuni che, non avendo produzione locale di vino, od avendola esigua non risentono beneficio dalla trattenuta della sesta parte di introito della imposta straordinaria sul vino potranno per sopperire alle esigenze dei loro bilanci, chiedere, in relazione all'articolo 8 succitato del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1635, con le norme contenute in apposita circolare all'uopo emanata, anticipazioni sul loro credito risultante del maggior provento dei dazi addizionali governativi in confronto del sesto dell'imposta sul vino loro spettante. Ed il Ministero non mancherà di esaminare sollecitamente tali istanze emettendo, qualora le riconosca fondate, i decreti di anticipazione coi relativi mandati di pagamento.

« Il Ministero si riserva di esaminare l'opportunità di venire in aiuto dei bilanci comunali con una ulteriore devoluzione ai comuni degli addizionali governativi suindicati a partire dal 1° luglio prossimo venturo.

« Se a tale provvedimento sarà possibile addivenire, allora, per semplificazione di lavoro, si provvederà a conferire senz'altro ai comuni il diritto di riscuotere per proprio conto i sopradazi governativi, senza obbligo di eseguirne il versamento in tesoreria, riservando però ai comuni stessi la differenza tra il provento del sesto dell'imposta sul vino e quello degli addizionali predetti, quando il primo sia superiore al secondo.

« Il sottosegretario di Stato

« MASCIANTONIO ».

Girardini. — *Ai ministri dei lavori pubblici e per la ricostituzione delle terre liberate.* — « Per sapere se intendano finalmente procedere alla ricostruzione dell'armamento del tratto di linea ferroviaria Palmanova-S. Giorgio di Nogaro, linea indispensabile al movimento commerciale di quei paesi ».

RISPOSTA. — « Pregiomi comunicare la seguente risposta, anche a nome del Ministero dei lavori pubblici:

« Nei primi tempi dopo l'armistizio, alla riattivazione delle ferrovie nelle terre liberate provvide l'autorità militare, la quale, nel compilare i lavori di ripristino non ritenne indispensabile la sollecita riapertura del traffico della linea Palmanova-S. Giorgio di Nogaro, in considerazione che, per i bisogni locali, era in attività la linea Palmanova-Cervignano.

« Anche in seguito ad autorevoli sollecitazioni pervenutegli, il Ministero delle terre liberate, quantunque i lavori stessi non rientravano nella propria competenza, non mancò di rivolgere vive premure all'Ufficio speciale delle ferrovie, cui fece presente la circostanza che tale tronco costituisce il più breve e diretto allacciamento di Udine e Palmanova, con la parte più bassa della provincia.

« Nel novembre dello scorso anno, l'onorevole ministro delle terre liberate rinnovò al collega dei lavori pubblici le più insistenti raccomandazioni in proposito, prospettandogli la convenienza, (nell'intento di giungere ad una soluzione concreta della pratica) di avviare trattative con la Società Veneta per affidare alla stessa i lavori di riattivazione, tenuto anche presente che la medesima Società gestiva tale linea prima della guerra.

« Intervenne, nel frattempo, la pubblicazione del decreto-legge 22 novembre 1919, in virtù del quale, ed a decorrere dal 1° gennaio 1920, le linee ferroviarie Udine-Palmanova-Portogruaro-San Giorgio di Nogaro, ex-confine austriaco, sono state riscattate dallo Stato e dalla stessa data sono passate in consegna all'Amministrazione ferroviaria, alla quale pertanto compete il relativo esercizio.